

DIRETTIVA

"Valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di gestione del Distretto idrografico Padano" ("Direttiva Derivazioni")

Frequently Asked Questions

(Le seguenti FAQ sono pubblicate ai fini dell'avvio della fase sperimentale della Direttiva Derivazioni.

Al termine di tale fase, le indicazioni riportate saranno integrate nel testo definitivo della Direttiva)

Aggiornamento al **9 maggio 2016**

Abbreviazioni

DD	=	Direttiva <i>"Valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di gestione del Distretto idrografico Padano" ("Direttiva Derivazioni")</i>
CI	=	corpo/i idrico/i
DQA	=	Direttiva Quadro Acque (Direttiva 2000/60/CE)
UI	=	Ufficio Istruttore
AdBPo	=	Autorità di bacino del F. Po
DCI	=	Deliberazione n. 8/2015 del 17 dicembre 2015 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del F. Po
PdGPo	=	Piano di Gestione del bacino del F. Po
ARPA	=	Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente

Note

- Le date tra parentesi indicano la data dell'ultimo aggiornamento della domanda

A) Definizioni e precisazioni

1) Su quale periodo va inteso il valore di portata media naturalizzata "Qn" da utilizzare (annuo, stagionale, mensile, ecc.)?

Per le derivazioni esercitate con continuità per tutto l'anno, la Qn media è riferita all'anno (solare).

Per le derivazioni con esercizio stagionale, la Qn media è da riferirsi al valore medio stagionale, calcolato sulla base dei valori medi mensili.

(ad esempio, nel caso della "stagione irrigua" il periodo da considerare è di norma, in assenza d'indicazioni specifiche, quello dal 1° aprile al 30 settembre)

2) Come si deve intendere "la più elevata portata massima derivabile" nel caso in cui sul CI insistano diversi prelievi sia ad uso idroelettrico che ad altri usi?

L'espressione riportata va intesa nel senso che, per la valutazione da condurre, devono essere utilizzati i valori massimi di prelievo di ogni derivazione, componendoli come indicato dalla DD secondo la propria tipologia d'uso.

(ad esempio, ove su un CI siano presenti più utilizzi idrici sia di tipo idroelettrico che di tipo diverso, andranno sommati tutti i valori di ogni utilizzazione non idroelettrica e il valore più elevato tra quelli delle derivazioni idroelettriche presenti sul CI)

3) Cosa si intende per "scala di sottobacino" e "scala di bacino"? (01/04/2016)

I tre livelli di scala spaziale a cui vanno effettuate le verifiche di compatibilità delle derivazioni oggetto della DD si riferiscono al "corpo idrico", al "sottobacino" e al "bacino", a ciascuno dei quali corrisponde una determinata tipologia di verifiche e il conseguente soggetto competente ad effettuare tali verifiche.

Dando per assodata la definizione di CI, introdotta dalla DQA, ai fini della DD s'intende per:

- "sottobacino": la porzione di bacino idrografico sottesa dalla sezione terminale (ovvero la sezione di sbocco nel corso d'acqua di ordine inferiore) del corso d'acqua su cui insiste l'opera di presa della derivazione oggetto di valutazione.

Nel caso della valutazione di derivazioni ricadenti sulle aste fluviali sopralacuali dei fiumi Toce, Adda, Oglio, Chiese e Sarca, il sottobacino s'intende sotteso alla foce nei rispettivi laghi Maggiore, di Como, d'Iseo, d'Idro e di Garda.

- "bacino": la porzione di bacino idrografico del F. Po sottesa da una delle seguenti sezioni: Isola S. Antonio, Piacenza, Cremona, Boretto, Borgoforte e Pontelagoscuro e dal Delta (intero bacino).

Ai fini della valutazione del cumulo delle derivazioni su corsi d'acqua artificiali e/o dei canali non classificati dal PdGPO, il "sottobacino" è costituito dall'intera asta.

4) Cosa si intende per derivazioni "senza restituzione integrale" e "con restituzione differita"?

Per tali definizioni si fa riferimento a quanto eventualmente indicato negli strumenti normativi vigenti (es. regolamenti regionali); in assenza di tali riferimenti, ai fini della DD si possono considerare derivazioni:

- "senza restituzione integrale" tutte le derivazioni che non reimmettono l'intera portata prelevata nel medesimo corso d'acqua;

- "con restituzione differita" tutte le derivazioni che prevedono un accumulo di risorsa idrica "V" **superiore a 100.000 m³**.

In prima approssimazione, vanno comunque considerate "con restituzione differita" anche le derivazioni caratterizzate da un volume di accumulo inferiore al limite di 100.000 m³ se tale volume è accumulabile mediamente in circa in 10 giorni di portata

continuativa (ciò equivale a dire che il volume di accumulo V , in Mm^3 , può essere determinato con la seguente formula: $V = Q_n * 0,864$, dove Q_n è la portata media annua del CI nella sezione di presa, in m^3/s)

5) Cosa s'intende per "autoconsumo" dell'energia prodotta da un impianto idroelettrico?

Per tale definizione va fatto riferimento a quanto indicato negli strumenti normativi vigenti (es. regolamenti regionali); in assenza di tale riferimento, si assume la descrizione riportata all'art. 35, comma 2, lett. "e", delle Norme di Attuazione del Piano di Tutela e Uso delle Acque (PTUA) della Regione Lombardia: " ... *autoconsumo in loco (alpeggi, rifugi, abitazioni rurali, case sparse e piccoli agglomerati non inclusi nelle zone perimetrare e destinate ad insediamenti residenziali) o per alimentare zone sprovviste di linee elettriche, nel caso in cui l'allacciamento alla rete di distribuzione non sia attuabile per motivi tecnico-economici; ...*".

6) Nel caso di derivazioni da sorgenti, qual'è il CI interessato' (01/04/2016)

Il CI interessato nel caso di derivazioni da sorgente è il CI superficiale che origina dalla sorgente stessa.

7) Cosa s'intende per derivazione "che restituisce l'acqua immediatamente a valle della traversa di presa" o che "non genera sottensione di tratti di alveo naturale"? (09/05/2016)

Premesso che ogni deviazione di deflusso idrico all'esterno dell'alveo fluviale originario o "ante-operam" comporta comunque una sottensione di alveo, ai fini della Direttiva Derivazioni s'intende derivazione "che restituisce l'acqua immediatamente a valle della traversa di presa" o che "non genera sottensione di tratti di alveo naturale" quella derivazione priva di una condotta di adduzione in pressione che sia utilizzabile di per sè per incrementare il salto idraulico delle portate derivate esistente tra il livello idrico a monte e il livello idrico a valle dello sbarramento a servizio della derivazione stessa.

In ogni caso, anche per questo tipo d'impianti restano fermi naturalmente tutti gli obblighi relativi al DMV, in particolare per quanto riguarda la continuità di flusso idrico in alveo.

B) Aspetti metodologici e procedurali

1) Da dove derivano i criteri indicati nella DD per la valutazione della compatibilità delle derivazioni con lo stato di un CI?

I criteri di valutazione assunti nella DD derivano dalle analisi delle pressioni cumulate svolta dalle ARPA ai fini della costruzione e dell'aggiornamento del PdGPo illustrate nel Cap. 3 "Analisi ed individuazione della significatività delle pressioni" dell'Elaborato 2 del PdGPo.

2) Quali sono le istanze di nuova concessione, di rinnovo o di variante di concessione di derivazione sulle quali la DD ha effetto vincolante?

La DD si applica obbligatoriamente con valore vincolante a tutte le istanze di concessione presentate all'Amministrazione concedente a partire dal 13 gennaio 2016 compreso.

Tuttavia, poiché la DD risponde alla necessità di compiere valutazioni rispettose dell'art. 12*bis* del Testo Unico sulle acque, così come modificato dall'art. 96, c. 3, del D. Lgs. 152/2006, si evidenzia l'opportunità della sua applicazione anche alle istanze ancora in corso.

3) Come devo utilizzare i parametri e le soglie riportate nella DD per valutare il cumulo degli impatti dei prelievi in presenza di diverse tipologie di derivazioni che insistono sul medesimo CI (diverse da quella oggetto dell'istanza)?

L'impatto di una o più derivazione su un CI prescinde dalla tipologia di uso.

Pertanto, nella valutazione del cumulo degli impatti devono essere considerate tutte le tipologie presenti.

4) La DD si applica anche agli attingimenti?

La DD si applica a tutte le tipologie di derivazione, nessuna esclusa.

5) Come la DD tiene conto del “divieto di deterioramento” per ogni singola componente di stato ambientale del CI (e non solo per il suo stato complessivo)? (vedi sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea n. 74/15 del 1° luglio 2015)

Il metodo ERA utilizzato nella DD non viene applicato sulla base di una valutazione complessiva e globale dell'impatto della derivazione, bensì (come indicato al par. "2.1 Definizione del rischio ambientale" della Direttiva) partendo da una quantificazione numerica dell'impatto della derivazione su ognuno dei parametri ambientali indicati dalla DQA influenzati da una derivazione d'acqua.

Tale quantificazione numerica, che deriva da criteri adottati nel PdGPO, consente di confrontare i valori d'impatto della derivazione con opportune soglie e d'individuare quindi il livello d'impatto della derivazione sul CI; di conseguenza, incrociando (mediante il metodo ERA adottato) tale livello con lo stato di qualità attuale del CI, è possibile valutare la compatibilità della derivazione in esame.

E' pertanto evidente che la variazione "significativa" (tale cioè da indurre il superamento della soglia relativa) di un parametro di qualità ambientale dovuto alla derivazione si ripercuote automaticamente sulla valutazione finale della compatibilità della derivazione stessa.

D'altra parte, come precisato al par. 3.2 dell'Allegato 1, tra diversi livelli d'impatto dei vari parametri influenzati da una derivazione, per l'applicazione del metodo ERA dovrà sempre essere considerato il più elevato di essi.

Il problema non si pone peraltro nel caso delle acque sotterranee, dove l'influenza delle derivazioni è limitata al solo parametro idrologico.

Alla luce di ciò, è possibile affermare che la valutazione introdotta con la Direttiva è sensibile all'andamento di ciascun parametro di qualità ambientale influenzato dalle derivazioni e che pertanto può essere considerata coerente con il divieto sopra richiamato e, in ultima analisi, con la DQA.

6) Come considero una derivazione che restituisce integralmente le portate derivate per uso non idroelettrico?

Ai fini della DD, in questo caso la derivazione va trattata con i medesimi criteri indicati per le derivazioni a scopo idroelettrico.

7) Qual'è il soggetto istruttore nel caso delle derivazioni da CI interregionali?

L'art. 89, comma 2, del D. Lgs. 112/1198 (il cd. "*Decreto Bassanini*") "Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali" dispone: "2. *Sino all'approvazione del bilancio idrico su scala di bacino, previsto dall'articolo 3 della legge 5 gennaio 1994 n. 36, le concessioni di cui al comma 1, lettera i), del presente articolo che interessino più regioni sono rilasciate d'intesa tra le regioni interessate. In caso di mancata intesa nel termine di sei mesi dall'istanza, ovvero di altro termine stabilito ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 241 del 1990, il provvedimento è rimesso allo Stato.*".

Oltre che nel caso della mancanza dell'intesa, l'AdBPo potrà eventualmente intervenire nel procedimento su esplicita richiesta delle Regioni interessate.

8) Nella valutazione di una derivazione, come tiene conto, la DD, degli effetti delle derivazioni a monte del CI interessato? (01/04/2016)

Le valutazioni introdotte dalla DD non devono tenere conto in modo diretto delle derivazioni a monte di un CI in quanto esse sono finalizzate a verificare la compatibilità della derivazione sui CI direttamente interessati (e sul sottobacino di appartenenza).

Le ricadute delle derivazioni a monte di uno o più CI interessati da una nuova derivazione sono infatti già prese in conto nello stato di qualità ambientale indicato nel PdGPO.

Unica eccezione a tale regola è il caso delle derivazioni idroelettriche che restituiscono nel CI interessato dalla valutazione, che vanno invece considerate in sede di calcolo dell'impatto del cumulo di derivazioni.

9) Quali sono i casi in cui la DD non sostituisce la valutazione "ex ante" dell'AdBPo e va pertanto obbligatoriamente chiesto il relativo parere? (01/04/2016)

Con l'introduzione della DD, in base di quanto indicato nel par. "5.4 *Le valutazioni ex ante a scala di bacino*" del documento "*Aspetti metodologici e procedurali*" della DD, sono significativi anche alla scala del bacino del fiume Po solo gli effetti delle derivazioni da acque superficiali caratterizzate dall'essere "senza restituzione integrale" o "con restituzione differita" (come definite nella FAQ n. A4), indipendentemente dall'entità del prelievo e dall'esito della valutazione ERA.

In questi casi, come indicato nelle tabelle del par. "5.3 *Tematiche valutate in sede di istruttoria*" dello stesso documento, la valutazione "ex ante" non può svolgersi alla sola scala locale o di sottobacino, ma deve riguardare anche la scala del bacino complessivo del fiume Po.

A tale scopo, la valutazione condotta con la DD non è sufficiente da sola a garantire la compatibilità della/e derivazione/i ed è pertanto necessaria un'espressione dell'AdBPo per la valutazione di compatibilità "ex ante" a scala di bacino.

Oltre ai casi sopra richiamati, solo per le derivazioni per uso potabile o per uso geotermico con integrale restituzione che siano state valutate in "Esclusione" con il metodo ERA, sarà condotta dall'AdBPo e dalla Regione competente la valutazione "ex ante" nell'ambito dell'applicazione delle deroghe previste dagli artt. 4.5 e 4.7 della DQA (art. 77 del D. Lgs. 152/2006).

C) Aspetti applicativi - Acque superficiali

1) A quale sezione di alveo fluviale devo riferire la valutazione del valore della "portata naturalizzata" "Qn"? (01/04/2016)

La portata naturalizzata va determinata nella sezione di effettivo prelievo.

In assenza di tale valore, o nel caso della verifica su un CI non direttamente interessato dalla nuova derivazione (es. il CI in cui ricade la restituzione, ma non la presa, del nuovo impianto idroelettrico da valutare), va utilizzato il valore che si riferisce alla sezione iniziale del CI interessato.

Per la verifica a scala di "sottobacino", la sezione di verifica corrisponde alla sezione di chiusura del sottobacino stesso; tuttavia, tale verifica deve essere condotta mediante un "metodo di valutazione della compatibilità del cumulo dei prelievi a scala di bacino e di sottobacino" (differente dal metodo "ERA") ancora in corso di definizione.

2) Nel caso di un CI in cui siano già presenti delle derivazioni, per determinare l'impatto del cumulo delle derivazioni si devono considerare le derivazioni presenti solo nel tratto di CI a valle della nuova derivazione o quelle presenti su tutto il CI? (01/04/2016)

Devono essere considerate tutte le derivazioni con opera di presa ricadente nel CI (ovvero anche quelle non influenzate, dal punto di vista idraulico, dalla derivazione in esame).

3) Quale valore di lunghezza del CI considero nel caso di CI composti da più elementi distinti (diverse aste fluviali) del reticolo superficiale?

Per il principio di precauzione, in questo caso è opportuno svolgere la valutazione dell'impatto nel modo più aderente possibile alla situazione reale; nel caso in questione, pertanto, la lunghezza da assumere è quella riferita al solo tratto di CI direttamente interessato dalla derivazione, trascurando gli altri rami.

4) Che valutazioni devo condurre nel caso di CI superficiali già impattati da derivazioni? (01/04/2016)

La valutazione va condotta nelle seguenti fattispecie:

- singolo impianto (quello proposto) (con utilizzo delle soglie della tabella 4.2 dell'Allegato 1 della DD);

- cumulo di derivazioni (con utilizzo delle soglie della tabella 4.1 dell'Allegato 1 della DD);
 - cumulo di derivazioni a scala di sottobacino (con utilizzo del metodo in corso di definizione da parte dell'AdBPo);
- Cautelativamente, a tutela dell'ambiente si farà riferimento al risultato più restrittivo tra quelli delle due valutazioni ERA condotte.
- In particolare, nel calcolo dell'impatto del cumulo di derivazioni, va tenuto conto degli eventuali impianti idroelettrici su CI a monte che restituiscono nel CI in cui ricade la/le nuova/e derivazione/i oggetto di valutazione.

5) Per le derivazioni ad uso idroelettrico, il livello d'impatto dipende contemporaneamente da due parametri (un rapporto tra portate e un rapporto tra lunghezze): come ci si deve comportare nel caso in cui sia verificata solo una delle due condizioni?

Nel caso delle derivazioni ad uso idroelettrico, le tabelle di pag. 9 dell'Allegato 1 della DD consentono di definire il livello d'impatto della derivazione tenendo conto contemporaneamente dei due parametri.

6) Per valutare le derivazioni ad uso idroelettrico con condotta di adduzione, come ci si deve comportare nel caso in cui un impianto interessi diversi CI? (01/04/2016)

In questo caso va condotta la valutazione prevista dalla DD separatamente per i vari CI interessati, assumendo come valutazione effettiva il peggiore dei risultati ottenuti dalle diverse valutazioni.

A tal fine, la lunghezza del tratto sotteso da considerare per ciascun CI è la frazione di lunghezza di sottensione dell'impianto relativa al CI direttamente interessato.

7) Nel caso dell'uso idroelettrico (e in generale di tutti gli usi con restituzione integrale e non differita), come si deve procedere per valutare la compatibilità di una derivazione o del cumulo di derivazioni a scala di sottobacino?

Ai fini della DD, le derivazioni a scopo esclusivamente idroelettrico e, più in generale, destinate a tutti quegli usi caratterizzati da una immediata restituzione della portata prelevata, (es. ittiogenico, geotermico, ecc.), comportano effetti ambientali significativi solo sui CI direttamente interessati; di conseguenza, non si rende necessaria una valutazione specifica della loro compatibilità a scale spaziali superiori (es. sottobacino, bacino).

8) Come valuto l'impatto di una derivazione su una traversa esistente che prevede un innalzamento del livello di sfioro della traversa medesima?

La valutazione degli effetti conseguenti all'innalzamento del livello di sfioro dalla traversa deve essere effettuata nell'ambito delle verifiche di compatibilità idraulica della derivazione, definite dalla cd. "Direttiva Traverse"

mailto:http://www.adbpo.gov.it/sites/adbpo.lepida.it/files/ci_delibera08_2010_allegato.pdf); non è pertanto strettamente pertinente con lo scopo della DD.

9) Come determino l'impatto di derivazioni a uso promiscuo o che utilizzano l'opera di presa di altre derivazioni già esistenti? (01/04/2016)

Ai fini del calcolo dell'impatto di nuove derivazioni che prelevino da un'opera di presa a servizio di altre derivazioni esistenti o che prevedano diversi usi del medesimo prelievo, si deve determinare l'impatto dell'insieme di tutte le derivazioni che originano dalla stessa opera di presa (nuove ed esistenti) e/o destinate a diverse tipologie d'uso come se fosse un'unica derivazione "virtuale".

Utilizzando tale derivazione virtuale, il calcolo va condotto nei due casi:

a) derivazione priva di restituzione, caratterizzata da un valore di portata massima derivabile "D" pari al più elevato valore ottenibile con l'opportuna combinazione dei valori di prelievo relativi ai diversi usi o relativi alle diverse derivazioni (esistenti e nuove) insistenti sull'opera di presa interessata (rif. Tabb. 4.1 e 4.2, Allegato 1 alla DD);

b) derivazione con restituzione, caratterizzata da (rif. Tabb. 4.1 e 4.2, Allegato 1 alla DD):

- valore di portata massima derivabile "D" pari al più elevato valore ottenibile con l'opportuna combinazione dei valori di prelievo effettivo relativi ai diversi usi o relativi alle diverse derivazioni (esistenti e nuove) insistenti sull'opera di presa interessata;
- valore di sottensione "S" pari al maggiore tra i valori di sottensione di tutte le derivazioni (con restituzione) servite dall'opera di presa interessata.

Quale livello d'impatto della derivazione virtuale (ovvero dell'insieme di derivazioni considerato) si assume il più elevato tra i due.

D) Aspetti applicativi - Acque sotterranee

1) Quale riferimento devo assumere per il valore di soggiacenza della falda "in condizioni indisturbate"?

La DD precisa che: *"La quota di riferimento per determinare il parametro "soggiacenza" può essere assunta come livello della falda in condizioni medie indisturbate. Tale quota può essere determinata con studi e modelli specifici o facendo riferimenti a valori storici riferibili ad un intervallo temporale significativo. ..."*

2) Qualora siano presenti altre derivazioni che prelevano dallo stesso acquifero, è necessario sommare la portata della derivazione oggetto di istanza con le portate delle derivazioni già esistenti? Vanno sommate anche nel caso che le derivazioni siano riferite a usi diversi e/o acquiferi diversi, seppur ubicate nello stesso insediamento? (01/04/2016)

A differenza del caso delle derivazioni superficiali, per le derivazioni sotterranee le soglie della Direttiva non sono legate (direttamente) ai prelievi in atto. Si prende in considerazione quindi solo la portata della derivazione oggetto di valutazione, trascurando le altre derivazioni esistenti.

E) Reperimento Dati e Informazioni

1) Dove trovo il valore di portata media naturalizzata "Qn"? (1/6/2016)

Per i CI naturali, la portata naturalizzata da utilizzare è quella fornita dagli strumenti ufficiali più aggiornati (es. Piano regionale di Tutela delle Acque, Annale Idrografico, ecc.).

In mancanza di tale valore, essa andrà ricostruita mediante formule di regionalizzazione e/o metodologie utilizzate negli strumenti stessi, basandosi preferibilmente sulle più vicine sezioni idrografiche nelle quali sono disponibili i valori ufficiali.

La scelta del metodo di calcolo deve comunque essere basata su criteri di affidabilità e di ufficialità in relazione al contesto applicativo.

Nel caso delle sorgenti (e dei fontanili), appare congruo utilizzare la portata effettivamente sgorgante dalla bocca della sorgente stessa.

Tale valore sarà ottenuto prioritariamente mediante misure dirette di portata (in numero idoneo a rappresentare l'andamento stagionale della portata della sorgente) oppure mediante studio idrogeologico o giudizio esperto.

Nel caso dei CI artificiali (es. canali), la portata da utilizzare è quella media di concessione per l'alimentazione del CI fornita dal gestore o dall'utilizzatore del CI o quella ricostruita mediante misure o metodologie ufficiali.

Nel caso di applicazione di diversi metodi con livelli di affidabilità equivalenti, si assumerà, per il principio di precauzione, il valore minore.

2) Come individuo lo stato ambientale del CI superficiale?

Lo stato ambientale è individuato attraverso il campo "Stato/potenziale ECOLOGICO", indicato nella tabella 1.1 dell'Elaborato 5 del PdGPo 2015 o dalla colonna "Stato-Pot_eco" dell'elaborato 12.2, tabella "DI_Stato_CI_fiumi".

Nel caso di componenti del reticolo naturale non tipizzate/classificate, nel Cap. "4. Definizione dello Stato ambientale" dell'Allegato 1 della DD sono fornite le indicazioni necessarie.

3) Quando è necessario richiedere il monitoraggio ambientale di un CI? Con quali modalità?

Il monitoraggio ambientale va richiesto nei casi di domande di derivazione di acque superficiali espressamente previsti dalla DD (vedi cap. 4 "Definizione dello stato ambientale"); esso deve essere condotto sulla base di quanto indicato nei regolamenti regionali e/o dall'ARPA (vedi nota dell'AdBPo n. 3204 del 11/05/2015: " ... Per quanto riguarda parametri da indagare e frequenza dei monitoraggi, si dovrà fare riferimento agli eventuali regolamenti regionali e/o alle indicazioni fornite dalle agenzie regionali competenti. ... "

4) Come mi comporto in mancanza del valore di uno o più parametri o informazioni (es. parametri morfologici, valore del cumulo di derivazioni, ecc.)? (01/04/2016)

La DCI, all'art. 7, comma 2, precisa che: "Qualora gli indicatori necessari per l'applicazione della metodologia ERA, di cui agli allegati 1 e 2, risultino

indisponibili o solo parzialmente disponibili, la valutazione del rischio ambientale per le componenti relative può essere effettuata mediante l'utilizzo di un giudizio basato sulle conoscenze e sulle competenze tecniche acquisite dalle pregresse valutazioni (giudizio esperto)."

Con riferimento agli indicatori sulle opere trasversali, ai fini del giudizio esperto si segnala la possibilità di avvalersi dell'uso di immagini satellitari disponibili anche sul Web.

Le opere longitudinali sono invece da ritenersi trascurabili ai fini dell'applicazione della Direttiva.

5) Quale valore di stato ambientale del CI devo assumere nel caso di quei CI classificati in stato "elevato" da confermare (o "buono potenzialmente elevato")?

Per il principio di precauzione, ai fini dell'applicazione della DD in CI classificati in stato ambientale "elevato" si assume comunque tale stato di qualità ambientale, in attesa della sua conferma definitiva.

6) Come individuo il CI (codice e/o localizzazione)?

Al fine di individuare un CI, saranno messi a disposizione sul sito dell'AdBPo gli "shapefiles" della cartografia dei CI del bacino a partire indicativamente dal 31 marzo 2016.

Nel frattempo, nel caso siano avviate valutazioni di istanze con la DD, tali shapefiles potranno essere forniti agli UI su richiesta all'indirizzo di posta elettronica "urp@adbpo.it".

7) Dove trovo i dati subsidenza, soggiacenza e livelli piezometrici per individuare la criticità tendenziale del CI nel caso delle derivazioni da acque sotterranee?

I principali dati di freatimetria sono disponibili presso l'Ufficio Geologico regionale o l'ARPA (inoltre, fino al 1991 negli "*Annali Idrologici*" del Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale, ora ARPA, è presente la sezione "*Freatimetria*").

8) Dove trovo lo stato quantitativo dei CI sotterranei?

Per i CI sotterranei, l'informazione è presente nel PdGPo 2015, nel campo "*Stato QUANTITATIVO*" della tabella 1.6 dell'Elaborato 5 o nella colonna "*St_quant*" nella tabella "*DI_Stato_CI_sotterranei*" dell'Elaborato 12.2.